



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

DELIBERAZIONE n. 14 del 09/02/2015

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITO DERIVANTE DA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CHIROGRAFARIA A BT ALLA SOCIETA' "A.C.M. S.R.L." DA PARTE DEL BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA.

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di febbraio, con inizio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR		X

Totale 5	Totale 1
----------	----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONIO PETRINA il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 83 del 19/05/2010, la Giunta Comunale ha stabilito di:
 1. "autorizzare la sottoscrizione di una lettera di patronage, per la concessione di un affidamento in conto corrente fino ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a favore della società "A.C.M. S.r.l.", da parte della Banca Popolare di Cremona";
 2. impegnarsi a non ridurre e mantenere la partecipazione del Comune di Manerbio finché saranno in essere le predette linee di credito, ovvero indipendentemente da tale evento, di impegnarsi a fare quanto necessario affinché le società controllate facciano fronte agli impegni assunti;
- in data 17/08/2010 il Sindaco pro-tempore, Dott. Cesare Meletti, autorizzato con la delibera G.C. sopra richiamata, ha sottoscritto a favore della Banca Popolare di Cremona Spa la lettera di patronage oggetto della delibera stessa, per la concessione del suddetto affidamento in conto corrente fino ad € 250.000,00 alla società A.C.M. S.r.l, interamente partecipata dal Comune di Manerbio;
- con atto in data 07/06/2010 la Banca e la società comunale ACM Srl hanno stipulato un'operazione di apertura di credito in conto corrente di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) con validità a revoca sul conto unico n. 409;
- in data 27.12.2011 la Banca Popolare di Cremona è stata incorporata nel **Banco Popolare Società Cooperativa**, con sede legale in Verona alla Piazza Nogara 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03700430238, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto nell'apposito Albo ABI 05034;
- con successivo atto in data 14/08/2014, la Banca e la Parte Finanziata hanno concordato la proroga della scadenza dell'operazione sottoscritta il 07/06/2010 al 30/11/2014;
- l'esposizione derivante dall'Operazione scaduta il **30/11/2014** ammonta a Euro 223.111,72 (Euro DUECENTOVENTITREMILACENTOUNDICI,72) per capitale e interessi;
- il finanziamento, come sopra riportato, è garantito da PATRONAGE IMPEGNO FORTE rilasciato dal COMUNE di MANERBIO in data 27/08/2010 e successivamente confermato in data 22/08/2012;
- ACM Srl in liquidazione ha chiesto alla Banca di poter fruire di una dilazione dei termini di pagamento del Debito Complessivo e la Banca si è dichiarata disponibile ad accordare la stessa, secondo i termini e le condizioni riportate nello schema di "Accordo di rinegoziazione di debito derivante da apertura di credito in conto corrente chirografaria a BT", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla bozza di lettera di accettazione da parte del Comune dell'accordo stesso da restituire alla Banca;

PRESO ATTO CHE,

- l'accordo in oggetto è finalizzato, tra l'altro, a:
 - rinegoziare le modalità di rimborso del prestito prevedendo rate mensili, come precisato all'art. 3 dell'accordo stesso;
 - rinegoziare il tasso d'interesse, come espressamente indicato allo stesso art. 3 sopra richiamato;
- l'accordo non ha alcuna finalità novativa, come espressamente riportato all'art. 8 della bozza di convenzione rubricato "Esclusione di ogni volontà novativa e conferma delle garanzie";
- nel sopra richiamato articolo 8, lettera "b" dello schema di convenzione si precisa quanto segue: "Tutte le garanzie da chiunque e in qualunque momento prestate a garanzia del rapporto meglio indicato nelle premesse, continuano ad assistere il rapporto stesso, così come prorogato nei termini con l'Accordo, senza il compimento di alcuna formalità. La Parte Finanziata e la Garante confermano, in ogni caso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1232 cod. civ., la Garanzia a suo tempo concessa a tutela dell'Operazione";

- nella lettera di patronage del 17/08/2010, sopra richiamata, viene riportato il seguente impegno del garante (Il Comune) "Inoltre assicuriamo, sin d'ora, la piena efficacia della presente anche nell'ipotesi di eventuali, successivi rinnovi o proroghe del credito succitato che riteneste di consentire.";

RITENUTO, per quanto sopra premesso e riportato, che la sottoscrizione dell'atto in oggetto non comporti per il Comune alcuna garanzia aggiuntiva rispetto a quella già concessa con la lettera di patronage del 17/08/2010, ma rappresenti una ricognizione del debito della società controllata (come ridottosi all'importo di € 223.111,72), nonché delle nuove condizioni migliorative concesse dalla banca alla società ACM Srl in liquidazione, in termini di tasso di interesse applicato e di rimborso rateale;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale

- n. 29 del 21/10/2013, di approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, di cui all'art. 243bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- n. 41 del 19/12/2014, che ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il quale, ai sensi dell'art. 243bis, comma 6, lettera d), contiene *"l'indicazione, per ciascuno degli anni [di durata del piano], della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio"*;

VERIFICATO CHE

- il Comune, in esecuzione del piano sopra citato, non può concedere nuove garanzie rispetto a quelle già esposte nel piano stesso;
- la sottoscrizione dell'atto in oggetto non costituisce concessione di nuova garanzia, ma semplice conferma di quella già concessa ed esposta nel piano di riequilibrio sopra richiamato;

RILEVATA la necessità di garantire la rinegoziazione dell'affidamento concesso dal Banco Popolare Società Cooperativa (ex Banca Popolare di Cremona);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di accordo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il suddetto accordo;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITO DERIVANTE DA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CHIROGRAFARIA A BT ALLA SOCIETA' "A.C.M. S.R.L." DA PARTE DEL BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 09/02/2015



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rossano Marchiori", written over the typed name.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 09/02/2015



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rossano Marchiori", written over the typed name.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina



**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 12 FEB. 2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina





COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegato delibera G.C.
n. 14 del 09/02/2015

SCHEMA DI ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE
DEBITO

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Petrina



Documento 1: accordo di rinegoziazione di debiti derivanti da apertura di credito in conto corrente a breve termine

CREMONA,

Spettabile
AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL
Piazza Cesare Battisti
MANERBIO (BS)

ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITO DERIVANTE DA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CHIROGRAFARIA A BT

Documento di Sintesi

Si richiama l'attenzione sulle condizioni economiche contenute nell'Accordo.

Condizioni applicate su c/ 2923.3528 sovvenzioni non in conto corrente MT:

- tasso di interesse: 4,50 punti sulla quotazione del tasso Euribor - Euro Interbank Offered Rate - EURIBOR 3 mesi, su base 365, media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa centrale, dal Comitato di gestione dell'Euribor - Euribor Panel Steering Committee), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata. Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente (di seguito il "**Tasso di Interesse**") ed il valore attuale è pari al 0,082%.

Il Tasso di Interesse verrà, pertanto, aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese e la Banca comunicherà alla Parte Finanziata all'inizio di ciascun periodo di interessi la misura del Tasso di Interesse.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al 4,6613% (*in lettere quattrovirgolasessantaseitredici*);

- Maggiorazione oltre fido: 4%;
- Tasso su scoperto di c/c: 15%;
- Corrispettivi Disponibilità Creditizia no persone fisiche: 0 (zero);
- Commissioni Istruttoria veloce no persone fisiche: 0 (zero).

Cremona

Spettabile
AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL
Piazza Cesare Battisti
MANERBIO (BS)

Spettabile
COMUNE DI MANERBIO
Piazza Cesare Battisti, 1
MANERBIO (BS)

In relazione alle intese raggiunte, Vi proponiamo la stipula del presente

ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITO DERIVANTE DA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CHIROGRAFARIA A BT

TRA:

1) Banco Popolare Società cooperativa – nel quale in data 27.12.2011 si è fusa mediante incorporazione la Banca Popolare di Cremona - , con sede legale in Verona alla Piazza Nogara 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03700430238, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto nell'apposito Albo ABI 05034 (di seguito: la "**Banca**"), rappresentata dal signor il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Banca stessa a ciò autorizzato in virtù di procura speciale rep. 14691 raccolta 8079 del 5 febbraio 2014 registrata a Verona notaio Art Paladini, della quale si omette l'allegazione ai sensi dell'art. 36 comma 5 ter del D.L. 179/2012 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 22 che modifica l'art. 51 della legge notarile, essendo la stessa depositata presso il Registro delle imprese di Verona;

da una parte

E

2) AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL, con sede legale in Manerbio piazza Cesare Battisti, codice fiscale 02746890983, partita IVA 02746890983 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia nr. 475377, (di seguito: la "**Parte Finanziata**"), rappresentata dal signor il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Parte Finanziata stessa a ciò autorizzato in virtù di, anche allo scopo di confermare la Garanzia, infra definita ;

3) COMUNE DI MANERBIO, con sede legale in Manerbio piazza Cesare Battisti 1, codice fiscale 0303410179 e partita IVA 00553300989 (di seguito: il "**Garante**"),

rappresentato dal signor il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza del Garante stesso a ciò autorizzato in virtù di, nonché dichiara di intervenire al presente atto allo scopo di confermare la Garanzia, *infra* definita, nonché rilasciare le dichiarazioni e garanzie ed assumere gli impegni contenuti nel presente Accordo;

dall'altra parte

la Banca, la Parte Finanziata e i componenti al precedente punto 3 verranno di seguito per brevità e congiuntamente denominati le "**Parti**", mentre i componenti al/i precedente/i punto/i 3 e [4] verrà/verranno di seguito per brevità e congiuntamente denominato/i "**Garante**"

si premette che

- a) con atto in data 07/06/2010 la Banca e la Parte Finanziata hanno stipulato un'operazione di APERTURA di CREDITO IN CONTO CORRENTE di euro 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) CON VALIDITA' A REVOCA SUL CONTO UNICO N. 409 (di seguito "il Contratto o l'Operazione);
- b) con successivo atto in data 14/08/2014 la Banca e la Parte Finanziata hanno concordato la scadenza dell'operazione di cui al precedente punto a) al 30/11/2014;
- c) alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'esposizione derivante dall'Operazione scaduta il **30/11/2014** ammonta a Euro 223.111,72 (Euro DUECENTOVENTITREMILACENTOUNDICI,72) per capitale e interessi (di seguito: il "**Debito Complessivo**");
- d) l'Operazione è garantita da PATRONAGE IMPEGNO FORTE rilasciata da COMUNE di MANERBIO in data 27/08/2010 successivamente confermata in data 22/8/2012 (di seguito: la "Garanzia");
- e) la Parte Finanziata ha chiesto alla Banca di poter fruire di una dilazione dei termini di pagamento del Debito Complessivo e la Banca si è dichiarata disponibile ad accordare una dilazione dei termini di pagamento del Debito Complessivo secondo i termini e le condizioni che seguono.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo di rinegoziazione (di seguito: l'"**Accordo di Rinegoziazione** o l'"**Accordo**"), fermo restando tutto quanto stabilito nel Contratto ed esclusa ogni volontà di novazione del rapporto costituito con lo stesso Contratto, con il presente Accordo le Parti stabiliscono i termini e le modalità di rimborso degli importi dovuti secondo quanto di seguito pattuito.

Art. 1. Documento di sintesi

Conformemente alle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 marzo 2003 e alle successive disposizioni della Banca d'Italia, il "Documento di sintesi", nel quale sono riportate le condizioni economiche applicate al presente Accordo, costituisce frontespizio del presente Accordo e ne forma parte integrante per comune accordo delle Parti.

In relazione all'Operazione, la Parte Finanziata riconosce e prende atto che l'Operazione stessa deve intendersi regolata anche dalle condizioni e dai patti contenuti nell'Accordo.

Art. 2. Ricognizione del debito in linea capitale e per interessi maturati

In relazione al Contratto la Parte Finanziata riconosce di essere debitrice alla data odierna nei confronti della Banca della somma complessiva di Euro 223.111,72 (Euro DUECENTOVENTITREMILACENTOUNDICI,72) per capitale e interessi non rimborsati. Il debito di cui al presente articolo è scaduto, liquido ed esigibile.

La Parte Finanziata dichiara di non agire nella veste di consumatore, ossia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, conseguentemente al presente atto non si rende applicabile la disciplina in materia di credito ai consumatori di cui agli artt. 121 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 3. Modalità e termini di rimborso del debito in linea capitale

La Banca e la Parte Finanziata concordano che l'importo di Euro 3.111,72 (euro tremilacentoundici,72) viene versato contestualmente alla stipula del presente atto su conto corrente ordinario nr. 2298.409 e che il debito di Euro 220.000,00 di cui al precedente art. 2, addebitato sul rapporto sovvenzioni non in c/c a m.t. nr. 2923.3528 sarà rimborsato dalla Parte Finanziata mediante decurtazioni dell'esposizione in linea capitale, mensili posticipate consecutive di Euro 3.666,66 (Euro tremilaseicentosessantasei,66) scadenti la prima il _____ e l'ultima il _____.

oltre gli interessi maturati, calcolati come segue, che verranno addebitati trimestralmente alla scadenza del trimestre solare – scadenti la prima il _____ e l'ultima il _____ - sul conto corrente ordinario della Parte Finanziata presso la Filiale di Manerbio della Banca identificato dal numero 409. Il conto corrente ordinario non potrà essere addebitato allo scoperto.

Le Parti prendono atto che – a seguito di mere ragioni di tipo informatico connesse alla gestione contabile da parte della Banca della presente operazione – il debito in linea capitale di cui al precedente paragrafo verrà d'ora in avanti identificato con il numero di rapporto 2923.3528 aperto presso la Filiale Cremona Centro che verrà riportato nelle comunicazioni periodiche alla clientela di cui al successivo articolo 7.

A parziale modificazione di quanto concordato nel Contratto, gli interessi e gli eventuali interessi di mora dovuti dalla Parte Finanziata alla Banca durante il periodo di rimborso saranno determinati come segue a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Tasso di interesse:

– 4,50 punti, (di seguito lo "Spread") sulla quotazione del tasso Euribor - Euro Interbank Offered Rate - EURIBOR 3 mesi, su base 365, media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa centrale, dal Comitato di gestione dell'Euribor - Euribor Panel Steering Committee), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata. Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente (di seguito il "Tasso di Interesse") ed il valore attuale è pari al 0,082%.

Il Tasso di Interesse verrà, pertanto, aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese e la Banca comunicherà alla Parte Finanziata all'inizio di ciascun periodo di interessi la misura del Tasso di Interesse.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al 4,6613%
(quattrovirgolasessantaseitredici)

Tasso di mora:

- Tasso di Interesse maggiorato di 4 (quattro) punti calcolato sull'importo della rata scaduta e non pagata, e comunque nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. 108 ("Disposizioni in materia di usura"). (di seguito il "Tasso di Mora")

Nell'ipotesi in cui, a qualsivoglia data, il Tasso di Interesse e/o il Tasso di Mora dichiarati esigibili in conformità al presente Accordo siano uguali o superiori al tasso usurario ai sensi della legge italiana sull'usura, il Tasso di Interesse e/o il Tasso di Mora esigibili ai sensi del presente Accordo saranno diminuiti fino al limite massimo consentito dalla legge italiana sull'usura.

Art. 4 Rimborso anticipato obbligatorio – Facoltà di recesso della Banca

Le Parti confermano che, conformemente a quanto già pattuito nel contratto di apertura di credito di cui alla lettera a) delle premesse la Banca avrà la facoltà di richiedere - e correlativamente la Parte Finanziata sarà obbligata ad effettuare - il rimborso anticipato dell'importo di cui al precedente Articolo 3 in qualsiasi momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Le Parti convengono espressamente che il presente articolo costituisce patto contrario ai sensi dell'art. 1845, primo comma Codice Civile.

Art. 5. Modalità e termini di rimborso del debito per interessi maturati

Per le esposizioni originarie presenti su un conto corrente:

Le Parti si danno atto che il Debito Complessivo è comprensivo degli interessi maturati, scaduti, impagati e capitalizzati come previsto nel Contratto.

Gli interessi maturati dalla data successiva alla scadenza del 30/11/2014 e sino alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno addebitati sul conto corrente ordinario numero 409 presso la dipendenza di Manerbio del Banco Popolare (cod.Dip. 2298) intestato alla Parte Finanziata alle stesse condizioni riportate nel Contratto.

Art. 6. Riepilogo della posizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, la Banca fornirà alla Parte Finanziata, alla scadenza del presente Accordo e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate, senza alcuna spesa a carico della Parte Finanziata. Le modalità di invio delle comunicazioni periodiche includono la forma cartacea e quella elettronica.

La Parte Finanziata dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni periodiche in forma cartacea; in ogni momento del rapporto la Parte Finanziata ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, mediante apposita richiesta a mezzo raccomandata da inviare alla filiale ove si intrattiene il rapporto.

Ove le comunicazioni siano inviate alla Parte Finanziata in forma telematica la Banca, anche in questo caso, non applicherà nessuna spesa o onere per l'invio delle comunicazioni medesime.

Resta in facoltà della Parte Finanziata richiedere l'invio di comunicazioni con una frequenza diversa e maggiore di quella sopra indicata, ovvero richiedere che le comunicazioni siano trasmesse con mezzi diversi da quelli contrattualmente previsti.

La Banca consegnerà alla Parte Finanziata, con la comunicazione periodica di cui sopra, un elenco riepilogativo recante tutte le movimentazioni, le somme addebitate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto, così come modificato in forza del presente Accordo.

Art. 7. Cessazione dell'efficacia

La Parte Finanziata [e la Garante] prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 6 e al successivo art. 13, la non veridicità delle dichiarazioni e garanzie di cui al successivo art. 12, nonché il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione di diritto del Contratto meglio indicato nelle premesse, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, comporterà la cessazione di efficacia dell'Accordo. In tale caso la Parte Finanziata [e la Garante] saranno tenute, ognuna secondo le obbligazioni rispettivamente assunte, a corrispondere immediatamente alla Banca tutti gli importi dovuti in relazione al Contratto e al presente Accordo, secondo le modalità ivi precisate.

Art. 8. Esclusione di ogni volontà novativa e conferma delle garanzie

Ad eccezione di quanto convenuto con il presente Accordo, vengono confermati espressamente e mantenuti validi e immutati tutti i patti, clausole e condizioni previsti nel rapporto citato nelle premesse, confermandosi altresì il carattere accessorio delle modifiche sopra apportate ed esclusa espressamente ogni volontà di novazione del rapporto.

In particolare le Parti convengono ed espressamente riconoscono che:

- a) l'eventuale cambiamento del numero identificativo del rapporto, riportato nelle comunicazioni periodiche alla clientela è dovuto a mere ragioni di tipo informatico connesse alla presente operazione; nessun valore novativo è attribuibile da nessuna delle Parti all'assegnazione di un nuovo numero identificativo, giacché nessuna delle Parti ha inteso procedere ad una nuova operazione;
- b) l'eventuale invio di comunicazioni alla Parte Finanziata da effettuarsi da parte della Banca ai sensi dell'art. 119, TUB, già richiamate nel precedente articolo 7, separate, indicanti le informazioni relative al debito già scaduto e oggetto di proroga secondo quanto previsto nell'Accordo, non ha valore novativo.

Le Parti concordano e confermano infatti che nessun valore novativo intendono assegnare all'Accordo di rinegoziazione e che le eventuali distinte comunicazioni periodiche sono dovute meramente alla gestione informatizzata del rapporto ed in particolare all'Accordo.

Tutte le garanzie da chiunque e in qualunque momento prestate a garanzia del rapporto meglio indicato nelle premesse, continuano ad assistere il rapporto stesso, così come prorogato nei termini con l'Accordo, senza il compimento di alcuna formalità. La Parte Finanziata e la Garante confermano, in ogni caso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1232 cod. civ., la Garanzia a suo tempo concessa a tutela dell'Operazione.

Art. 9. Facoltà della Parte Finanziata

Restano in ogni caso salve ed impregiudicate tutte le facoltà eventualmente attribuite alla Parte Finanziata nel Contratto, in ordine alla possibilità di effettuare estinzioni anticipate parziali o totali del credito derivante dal Contratto e dall'Accordo.

Alla Parte Finanziata è attribuita altresì la facoltà di recesso unilaterale dall'Accordo. Per effetto del recesso la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Banca in un'unica soluzione tutti gli importi dovuti per capitale e interessi, anche di mora ove dovuti.

Art. 10. Spese e oneri

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali connessi o conseguenti al presente atto sono a carico della Parte Finanziata.

Art. 11. Dichiarazioni e garanzie

La Parte Finanziata e la Garante dichiarano e garantiscono alla Banca quanto segue:

- a) di non essere state dichiarate in stato di insolvenza, né sottoposte a procedure concorsuali di alcun tipo, né le medesime sono a conoscenza di atti intrapresi nei loro

confronti che possano comportare l'assoggettamento a procedure concorsuali di alcun tipo;

- b) gli organi sociali, nelle forme e secondo le modalità previste dai rispettivi statuti sociali, hanno assunto tutte le delibere necessarie per approvare la stipulazione e l'esecuzione dell'Accordo. I poteri come sopra conferiti sono efficaci e non sono stati oggetto di revoca e/o modificazione anche parziale;
- c) di non trovarsi in situazione di "riduzione del capitale per perdite" o di "riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale".

Art. 12. Impegni della Parte Finanziata e della Garante

La Parte Finanziata, in aggiunta agli obblighi assunti con il Contratto [e la Garante con la Garanzia], si obbliga[no], fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito della Banca derivanti dal Contratto e dall'Accordo, a quanto segue, riconoscendone l'essenzialità nel contesto del medesimo Contratto e del presente atto:

- a) a comunicare per iscritto alla Banca immediatamente, ogni evento, fatto, atto, circostanza - ancorché notorio - che possa avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole. Per effetto sostanzialmente pregiudizievole si intende la conseguenza diretta e/o indiretta di un evento, un fatto, una circostanza che possa: (i) influire negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria, economica, amministrativa o tecnica o sulla capacità produttiva o sulle prospettive della Parte Finanziata e Garante; ovvero (ii) comportare un serio pregiudizio alle ragioni di credito della Banca; ovvero (iii) compromettere, secondo il ragionevole e motivato apprezzamento della Banca, le prospettive di rimborso dell'Operazione;
- b) a non sospendere, interrompere o modificare l'attività attualmente esercitata o parte non marginale di essa;
- c) a non concedere garanzie personali e/o garanzie reali sui propri beni e non concludere atti o negozi aventi comunque la finalità o l'effetto di costituire garanzie a favore di terzi per obbligazioni proprie o altrui, ad eccezione: (i) delle garanzie preventivamente consentite per iscritto dalla Banca e dei vincoli e privilegi di legge, nonché; (ii) delle garanzie il cui rilascio fosse richiesto a servizio dell'attività tipica svolta;
- d) a far sì che eventuali finanziamenti soci, a suo favore e/o prestiti obbligazionari deliberati dalla Parte Finanziata medesima prevedano espressamente la loro integrale subordinazione agli obblighi previsti nel Contratto e nel presente accordo di rinegoziazione, con la conseguenza che nessun rimborso per capitale e interessi potrà essere effettuato dalla Parte Finanziata debitrice ai soci e/o agli obbligazionisti prima dell'integrale rimborso di quanto previsto nel Contratto e nel presente Accordo.

L'obbligo della Parte Finanziata di rimborsare alle date fissate le somme tutte dovute in dipendenza del Contratto e del presente Accordo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi tutti assunti con il Contratto e con il presente Accordo non potranno essere sospesi né ritardati per alcuna ragione, neanche per il caso di contestazione, sia pure in via giudiziaria, che fosse sollevata dalla Parte Finanziata o che dovesse comunque sorgere tra le Parti.

Art. 13. Trasparenza

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione del CICR del 4.3.2003 e dalle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, la Parte Finanziata e il Garante dichiarano di essersi avvalse del diritto di ottenere:

1. una copia del presente accordo, inclusi gli allegati, idonea per la stipula; ovvero

2. lo schema del presente Accordo, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dalla Parte Finanziata.

Art. 14. Legge applicabile – Reclami e Mediazione Conciliativa - Foro competente

1) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

2) La Banca informa la Parte Finanziata e la Garante che nel caso in cui sorga una controversia a seguito della stipulazione del presente Accordo ed atti connessi e conseguenti, la Parte Finanziata e la Garante possono]

a) presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata A/R indirizzata a: Banco Popolare - Funzione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi, oppure, per via telematica www.bancopopolare.it sezione "Contattaci" - "Reclami". La Banca deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento;

se la Parte Finanziata e la Garante non sono soddisfatte dell'esito del reclamo, o non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto, possono

b) previo esperimento della procedura di reclamo di cui alla lettera a), rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) qualora la pretesa abbia un valore non superiore a 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla Parte Finanziata e dalla Garante; può essere presentato per conto della Parte Finanziata e della Garante da una associazione di categoria alla quale la stessa e le stesse aderiscano o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dalla Parte Finanziata e/o dalla Garante o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se la Parte Finanziata e/o la Garante propongono il ricorso di cui sopra devono darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it);

o, in alternativa,

c) attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui alla precedente lettera a), la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

La Banca informa, altresì, la Parte Finanziata e la Garante che condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a controversie sorte dalla stipulazione del presente Accordo ed atti connessi e conseguenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione

del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, è l'attivazione delle procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione.

Per l'attivazione delle suddette procedure le Parti concordano di seguire quanto riportato alle precedenti lettere a), b) e c).

In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, le Parti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente Accordo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Resta inteso che quanto riportato nel presente punto 2) viene concordato in deroga a quanto eventualmente stabilito dal documento denominato "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente".

3) Il Foro competente è quello stabilito nel Contratto.

Art. 16. Autorità di vigilanza

La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 - ROMA

Con riferimento al suddetto Accordo, la Parte Finanziata [e il Garante] dichiara[no] di approvare specificamente le premesse e le clausole dell'accordo con riferimento agli artt.: 1. DOCUMENTO DI SINTESI; 2. RICOGNIZIONE DEL DEBITO IN LINEA CAPITALE E INTERESSI MATURATI; 3. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL DEBITO IN LINEA CAPITALE; 4. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO – FACOLTÀ DI RECESSO DELLA BANCA; 5. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL DEBITO PER INTERESSI MATURATI; 6. RIEPILOGO DELLA POSIZIONE; 7. CESSAZIONE DELL'EFFICACIA; 8. ESCLUSIONE DI OGNI VOLONTÀ NOVATIVA E CONFERMA DELLE GARANZIE; 10. SPESE E ONERI; 11. DICHIARAZIONI E GARANZIE; 12. IMPEGNI DELLA PARTE FINANZIATA E DELLA GARANTE ; 14. LEGGE APPLICABILE – RECLAMI E MEDIAZIONE CONCILIATIVA - FORO COMPETENTE.

* * * * *

Se siete d'accordo con quanto sopra, Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

Banco Popolare Soc. Coop.

=====

Spettabile

BANCO POPOLARE
Via
[•]

Abbiamo ricevuto la Vostra proposta soprariportata che di seguito sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

[Luogo/Data]

La Parte Finanziata

[EVENTUALE: e Il Garante]

Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

1. DOCUMENTO DI SINTESI; 2. RICOGNIZIONE DEL DEBITO IN LINEA CAPITALE E INTERESSI MATURATI; 3. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL DEBITO IN LINEA CAPITALE; 4. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO – FACOLTÀ DI RECESSO DELLA BANCA; 5. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL DEBITO PER INTERESSI MATURATI; 6. RIEPILOGO DELLA POSIZIONE; 7. CESSAZIONE DELL'EFFICACIA; 8. ESCLUSIONE DI OGNI VOLONTÀ NOVATIVA E CONFERMA DELLE GARANZIE; 10. SPESE E ONERI; 11. DICHIARAZIONI E GARANZIE; 12. IMPEGNI DELLA PARTE FINANZIATA E DELLA GARANTE ; 14. LEGGE APPLICABILE – RECLAMI E MEDIAZIONE CONCILIATIVA - FORO COMPETENTE.

[Luogo/Data]

La Parte Finanziata

[EVENTUALE: e Il Garante]

Dichiarazione ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 ed alle successive disposizioni della Banca d'Italia

Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], nella sua qualità di [•] della [•] con sede legale in [•], Via [•] n° [•] [EVENTUALE: e il Garante], dichiara/[no] di essersi avvalso/[i] del diritto alla consegna, prima della conclusione del presente accordo, di una copia completa dell'accordo stesso e dei suoi allegati.

[Luogo/Data]

La Parte Finanziata

[EVENTUALE: Il Garante]

Copia per il Cliente

Documento 1: accordo di rinegoziazione di debiti derivanti da apertura di credito in conto corrente a breve termine

CREMONA,

Spettabile
AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL
Piazza Cesare Battisti
MANERBIO (BS)

**ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITO DERIVANTE DA
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CHIROGRAFARIA A BT**

Documento di Sintesi

Si richiama l'attenzione sulle condizioni economiche contenute nell'Accordo.

Condizioni applicate su c/ 2923.3528 sovvenzioni non in conto corrente MT:

- tasso di interesse: 4,50 punti sulla quotazione del tasso Euribor - Euro Interbank Offered Rate - EURIBOR 3 mesi, su base 365, media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa centrale, dal Comitato di gestione dell'Euribor - Euribor Panel Steering Committee), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata. Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente (di seguito il "**Tasso di Interesse**") ed il valore attuale è pari al 0,082%.

Il Tasso di Interesse verrà, pertanto, aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese e la Banca comunicherà alla Parte Finanziata all'inizio di ciascun periodo di interessi la misura del Tasso di Interesse.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al 4,6613% (*in lettere quattrovirgolasessantaseitredici*);

- Maggiorazione oltre fido: 4%;
- Tasso su scoperto di c/c: 15%;
- Corrispettivi Disponibilità Creditizia no persone fisiche: 0 (zero);
- Commissioni Istruttoria veloce no persone fisiche: 0 (zero).

Cremona

Spettabile
AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL
Piazza Cesare Battisti
MANERBIO (BS)

Spettabile
COMUNE DI MANERBIO
Piazza Cesare Battisti, 1
MANERBIO (BS)

In relazione alle intese raggiunte, Vi proponiamo la stipula del presente

ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITO DERIVANTE DA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CHIROGRAFARIA A BT

TRA:

1) **Banco Popolare Società cooperativa**, con sede legale in Verona alla Piazza Nogara 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03700430238, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto nell'apposito Albo ABI 05034 (di seguito: la "**Banca**"), rappresentata dal signor il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Banca stessa a ciò autorizzato in virtù di procura speciale rep. 14691 raccolta 8079 del 5 febbraio 2014 registrata a Verona notaio Art Paladini, della quale si omette l'allegazione ai sensi dell'art. 36 comma 5 ter del D.L. 179/2012 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 22 che modifica l'art. 51 della legge notarile, essendo la stessa depositata presso il Registro delle imprese di Verona;

da una parte

E

2) **AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL**, con sede legale in Manerbio piazza Cesare Battisti, codice fiscale 02746890983, partita IVA 02746890983 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia nr. 475377, (di seguito: la "**Parte Finanziata**"), rappresentata dal signor il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Parte Finanziata stessa a ciò autorizzato in virtù di, anche allo scopo di confermare la Garanzia, infra definita ;

3) **COMUNE DI MANERBIO**, con sede legale in Manerbio piazza Cesare Battisti 1, codice fiscale 0303410179 e partita IVA 00553300989 (di seguito: il "**Garante**"), rappresentato dal signor il quale dichiara di intervenire al

presente atto in rappresentanza del Garante stesso a ciò autorizzato in virtù di, nonchè dichiara di intervenire al presente atto allo scopo di confermare la Garanzia, *infra* definita, nonchè rilasciare le dichiarazioni e garanzie ed assumere gli impegni contenuti nel presente Accordo;

dall'altra parte

la Banca, la Parte Finanziata e i componenti al precedente punto 3 verranno di seguito per brevità e congiuntamente denominati le "Parti", mentre i componenti al/i precedente/i punto/i 3 e [4] verrà/verranno di seguito per brevità e congiuntamente denominato/i "Garante"

si premette che

- f) con atto in data 07/06/2010 la Banca e la Parte Finanziata hanno stipulato un'operazione di APERTURA di CREDITO IN CONTO CORRENTE di euro 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) CON VALIDITA' A REVOCA SUL CONTO UNICO N. 409 (di seguito "il Contratto o l'Operazione);
- g) con successivo atto in data 14/08/2014 la Banca e la Parte Finanziata hanno concordato la scadenza dell'operazione di cui al precedente punto a) al 30/11/2014;
- h) alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'esposizione derivante dall'Operazione scaduta il **30/11/2014** ammonta a Euro 223.111,72 (Euro DUECENTOVENTITREMILACENTOUNDICI,72) per capitale e interessi (di seguito: il "**Debito Complessivo**");
- i) l'Operazione è garantita da PATRONAGE IMPEGNO FORTE rilasciata da COMUNE di MANERBIO in data 27/08/2010 successivamente confermata in data 22/8/2012 (di seguito: la "Garanzia");
- j) la Parte Finanziata ha chiesto alla Banca di poter fruire di una dilazione dei termini di pagamento del Debito Complessivo e la Banca si è dichiarata disponibile ad accordare una dilazione dei termini di pagamento del Debito Complessivo secondo i termini e le condizioni che seguono.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo di rinegoziazione (di seguito: l'"**Accordo di Rinegoziazione** o l'"**Accordo**"), fermo restando tutto quanto stabilito nel Contratto ed esclusa ogni volontà di novazione del rapporto costituito con lo stesso Contratto, con il presente Accordo le Parti stabiliscono i termini e le modalità di rimborso degli importi dovuti secondo quanto di seguito pattuito.

Art. 1. Documento di sintesi

Conformemente alle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 marzo 2003 e alle successive disposizioni della Banca d'Italia, il "Documento di sintesi", nel quale sono riportate le condizioni economiche applicate al presente Accordo, costituisce frontespizio del presente Accordo e ne forma parte integrante per comune accordo delle Parti.

In relazione all'Operazione, la Parte Finanziata riconosce e prende atto che l'Operazione stessa deve intendersi regolata anche dalle condizioni e dai patti contenuti nell'Accordo.

Art. 2. Ricognizione del debito in linea capitale e per interessi maturati

In relazione al Contratto la Parte Finanziata riconosce di essere debitrice alla data odierna nei confronti della Banca della somma complessiva di Euro 223.111,72 (Euro DUECENTOVENTITREMILACENTOUNDICI,72) per capitale e interessi non rimborsati. Il debito di cui al presente articolo è scaduto, liquido ed esigibile.

La Parte Finanziata dichiara di non agire nella veste di consumatore, ossia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, conseguentemente al presente atto non si rende applicabile la disciplina in materia di credito ai consumatori di cui agli artt. 121 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 3. Modalità e termini di rimborso del debito in linea capitale

La Banca e la Parte Finanziata concordano che l'importo di Euro 3.111,72 (euro tremilacentoundici,72) viene versato contestualmente alla stipula del presente atto su conto corrente ordinario nr. 2298.409 e che il debito di Euro 220.000,00 di cui al precedente art. 2, addebitato sul rapporto sovvenzioni non in c/c a m.t. nr. 2923.3528 sarà rimborsato dalla Parte Finanziata mediante decurtazioni dell'esposizione in linea capitale, mensili posticipate consecutive di Euro 3.666,66 (Euro tremilaseicentosessantasei,66) scadenti la prima il _____ e l'ultima il _____,

oltre gli interessi maturati, calcolati come segue, che verranno addebitati trimestralmente alla scadenza del trimestre solare – scadenti la prima il _____ e l'ultima il _____ - sul conto corrente ordinario della Parte Finanziata presso la Filiale di Manerbio della Banca identificato dal numero 409. Il conto corrente ordinario non potrà essere addebitato allo scoperto.

Le Parti prendono atto che – a seguito di mere ragioni di tipo informatico connesse alla gestione contabile da parte della Banca della presente operazione – il debito in linea capitale di cui al precedente paragrafo verrà d'ora in avanti identificato con il numero di rapporto 2923.3528 aperto presso la Filiale Cremona Centro che verrà riportato nelle comunicazioni periodiche alla clientela di cui al successivo articolo 7.

A parziale modificazione di quanto concordato nel Contratto, gli interessi e gli eventuali interessi di mora dovuti dalla Parte Finanziata alla Banca durante il periodo di rimborso saranno determinati come segue a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Tasso di interesse:

– 4,50 punti, (di seguito lo "**Spread**") sulla quotazione del tasso Euribor - Euro Interbank Offered Rate - EURIBOR 3 mesi, su base 365, media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa centrale, dal Comitato di gestione dell'Euribor - Euribor Panel Steering Committee), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata. Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente (di seguito il "**Tasso di Interesse**") ed il valore attuale è pari al 0,082%.

Il Tasso di Interesse verrà, pertanto, aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese e la Banca comunicherà alla Parte Finanziata all'inizio di ciascun periodo di interessi la misura del Tasso di Interesse.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al 4,6613%
(*quattrovirgolasessantaseitredici*)

Tasso di mora:

- Tasso di Interesse maggiorato di 4 (quattro) punti calcolato sull'importo della rata scaduta e non pagata, e comunque nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. 108 ("Disposizioni in materia di usura"). (di seguito il "Tasso di Mora")

Nell'ipotesi in cui, a qualsivoglia data, il Tasso di Interesse e/o il Tasso di Mora dichiarati esigibili in conformità al presente Accordo siano uguali o superiori al tasso usurario ai sensi della legge italiana sull'usura, il Tasso di Interesse e/o il Tasso di Mora esigibili ai sensi del presente Accordo saranno diminuiti fino al limite massimo consentito dalla legge italiana sull'usura.

Art. 4 Rimborso anticipato obbligatorio – Facoltà di recesso della Banca

Le Parti confermano che, conformemente a quanto già pattuito nel contratto di apertura di credito di cui alla lettera a) delle premesse la Banca avrà la facoltà di richiedere - e correlativamente la Parte Finanziata sarà obbligata ad effettuare - il rimborso anticipato dell'importo di cui al precedente Articolo 3 in qualsiasi momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Le Parti convengono espressamente che il presente articolo costituisce patto contrario ai sensi dell'art. 1845, primo comma Codice Civile.

Art. 5. Modalità e termini di rimborso del debito per interessi maturati

Per le esposizioni originarie presenti su un conto corrente:

Le Parti si danno atto che il Debito Complessivo è comprensivo degli interessi maturati, scaduti, impagati e capitalizzati come previsto nel Contratto.

Gli interessi maturati dalla data successiva alla scadenza del 30/11/2014 e sino alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno addebitati sul conto corrente ordinario numero 409 presso la dipendenza di Manerbio del Banco Popolare (cod.Dip. 2298) intestato alla Parte Finanziata alle stesse condizioni riportate nel Contratto.

Art. 6. Riepilogo della posizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, la Banca fornirà alla Parte Finanziata, alla scadenza del presente Accordo e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate, senza alcuna spesa a carico della Parte Finanziata. Le modalità di invio delle comunicazioni periodiche includono la forma cartacea e quella elettronica.

La Parte Finanziata dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni periodiche in forma cartacea; in ogni momento del rapporto la Parte Finanziata ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, mediante apposita richiesta a mezzo raccomandata da inviare alla filiale ove si intrattiene il rapporto.

Ove le comunicazioni siano inviate alla Parte Finanziata in forma telematica la Banca, anche in questo caso, non applicherà nessuna spesa o onere per l'invio delle comunicazioni medesime.

Resta in facoltà della Parte Finanziata richiedere l'invio di comunicazioni con una frequenza diversa e maggiore di quella sopra indicata, ovvero richiedere che le comunicazioni siano trasmesse con mezzi diversi da quelli contrattualmente previsti.

La Banca consegnerà alla Parte Finanziata, con la comunicazione periodica di cui sopra, un elenco riepilogativo recante tutte le movimentazioni, le somme addebitate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto, così come modificato in forza del presente Accordo.

Art. 7. Cessazione dell'efficacia

La Parte Finanziata [e la Garante] prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 6 e al successivo art. 13, la non veridicità delle dichiarazioni e garanzie di cui al successivo art. 12, nonché il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione di diritto del Contratto meglio indicato nelle premesse, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, comporterà la cessazione di efficacia dell'Accordo. In tale caso la Parte Finanziata [e la Garante] saranno tenute, ognuna secondo le obbligazioni rispettivamente assunte, a corrispondere immediatamente alla Banca tutti gli importi dovuti in relazione al Contratto e al presente Accordo, secondo le modalità ivi precisate.

Art. 8. Esclusione di ogni volontà novativa e conferma delle garanzie

Ad eccezione di quanto convenuto con il presente Accordo, vengono confermati espressamente e mantenuti validi e immutati tutti i patti, clausole e condizioni previsti nel rapporto citato nelle premesse, confermandosi altresì il carattere accessorio delle modifiche sopra apportate ed esclusa espressamente ogni volontà di novazione del rapporto.

In particolare le Parti convengono ed espressamente riconoscono che:

- c) l'eventuale cambiamento del numero identificativo del rapporto, riportato nelle comunicazioni periodiche alla clientela è dovuto a mere ragioni di tipo informatico connesse alla presente operazione; nessun valore novativo è attribuibile da nessuna delle Parti all'assegnazione di un nuovo numero identificativo, giacché nessuna delle Parti ha inteso procedere ad una nuova operazione;
- d) l'eventuale invio di comunicazioni alla Parte Finanziata da effettuarsi da parte della Banca ai sensi dell'art. 119, TUB, già richiamate nel precedente articolo 7, separate, indicanti le informazioni relative al debito già scaduto e oggetto di proroga secondo quanto previsto nell'Accordo, non ha valore novativo.

Le Parti concordano e confermano infatti che nessun valore novativo intendono assegnare all'Accordo di rinegoziazione e che le eventuali distinte comunicazioni periodiche sono dovute meramente alla gestione informatizzata del rapporto ed in particolare all'Accordo.

Tutte le garanzie da chiunque e in qualunque momento prestate a garanzia del rapporto meglio indicato nelle premesse, continuano ad assistere il rapporto stesso, così come prorogato nei termini con l'Accordo, senza il compimento di alcuna formalità. La Parte Finanziata e la Garante confermano, in ogni caso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1232 cod. civ., la Garanzia a suo tempo concessa a tutela dell'Operazione.

Art. 9. Facoltà della Parte Finanziata

Restano in ogni caso salve ed impregiudicate tutte le facoltà eventualmente attribuite alla Parte Finanziata nel Contratto, in ordine alla possibilità di effettuare estinzioni anticipate parziali o totali del credito derivante dal Contratto e dall'Accordo.

Alla Parte Finanziata è attribuita altresì la facoltà di recesso unilaterale dall'Accordo. Per effetto del recesso la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Banca in un'unica soluzione tutti gli importi dovuti per capitale e interessi, anche di mora ove dovuti.

Art. 10. Spese e oneri

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali connessi o conseguenti al presente atto sono a carico della Parte Finanziata.

Art. 11. Dichiarazioni e garanzie

La Parte Finanziata e la Garante dichiarano e garantiscono alla Banca quanto segue:

- d) di non essere state dichiarate in stato di insolvenza, né sottoposte a procedure concorsuali di alcun tipo, né le medesime sono a conoscenza di atti intrapresi nei loro

confronti che possano comportare l'assoggettamento a procedure concorsuali di alcun tipo;

- e) di non aver intrapreso procedure di liquidazione volontaria;
- f) gli organi sociali, nelle forme e secondo le modalità previste dai rispettivi statuti sociali, hanno assunto tutte le delibere necessarie per approvare la stipulazione e l'esecuzione dell'Accordo. I poteri come sopra conferiti sono efficaci e non sono stati oggetto di revoca e/o modificazione anche parziale;
- g) di non trovarsi in situazione di "riduzione del capitale per perdite" o di "riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale".

Art. 12. Impegni della Parte Finanziata e della Garante

La Parte Finanziata, in aggiunta agli obblighi assunti con il Contratto [e la Garante con la Garanzia], si obbliga[no], fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito della Banca derivanti dal Contratto e dall'Accordo, a quanto segue, riconoscendone l'essenzialità nel contesto del medesimo Contratto e del presente atto:

- e) a comunicare per iscritto alla Banca immediatamente, ogni evento, fatto, atto, circostanza - ancorché notorio - che possa avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole. Per effetto sostanzialmente pregiudizievole si intende la conseguenza diretta e/o indiretta di un evento, un fatto, una circostanza che possa: (i) influire negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria, economica, amministrativa o tecnica o sulla capacità produttiva o sulle prospettive della Parte Finanziata e Garante; ovvero (ii) comportare un serio pregiudizio alle ragioni di credito della Banca; ovvero (iii) compromettere, secondo il ragionevole e motivato apprezzamento della Banca, le prospettive di rimborso dell'Operazione;
- f) a non sospendere, interrompere o modificare l'attività attualmente esercitata o parte non marginale di essa;
- g) a non concedere garanzie personali e/o garanzie reali sui propri beni e non concludere atti o negozi aventi comunque la finalità o l'effetto di costituire garanzie a favore di terzi per obbligazioni proprie o altrui, ad eccezione: (i) delle garanzie preventivamente consentite per iscritto dalla Banca e dei vincoli e privilegi di legge, nonché; (ii) delle garanzie il cui rilascio fosse richiesto a servizio dell'attività tipica svolta;
- h) a far sì che eventuali finanziamenti soci a suo favore e/o prestiti obbligazionari deliberati dalla Parte Finanziata medesima prevedano espressamente la loro integrale subordinazione agli obblighi previsti nel Contratto e nel presente accordo di rinegoziazione, con la conseguenza che nessun rimborso per capitale e interessi potrà essere effettuato dalla Parte Finanziata debitrice ai soci e/o agli obbligazionisti prima dell'integrale rimborso di quanto previsto nel Contratto e nel presente Accordo.

L'obbligo della Parte Finanziata di rimborsare alle date fissate le somme tutte dovute in dipendenza del Contratto e del presente Accordo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi tutti assunti con il Contratto e con il presente Accordo non potranno essere sospesi né ritardati per alcuna ragione, neanche per il caso di contestazione, sia pure in via giudiziaria, che fosse sollevata dalla Parte Finanziata o che dovesse comunque sorgere tra le Parti.

Art. 13. Trasparenza

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione del CICR del 4.3.2003 e dalle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, la Parte Finanziata e il Garante dichiarano di essersi avvalse del diritto di ottenere:

1. una copia del presente accordo, inclusi gli allegati, idonea per la stipula; ovvero

2. lo schema del presente Accordo, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dalla Parte Finanziata.

Art. 14. Legge applicabile – Reclami e Mediazione Conciliativa - Foro competente

4) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

5) La Banca informa la Parte Finanziata e la Garante che nel caso in cui sorga una controversia a seguito della stipulazione del presente Accordo ed atti connessi e conseguenti, la Parte Finanziata e la Garante possono]

a) presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata A/R indirizzata a: Banco Popolare - Funzione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi, oppure, per via telematica www.bancopopolare.it sezione "Contattaci" - "Reclami". La Banca deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento;

se la Parte Finanziata e la Garante non sono soddisfatte dell'esito del reclamo, o non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto, possono

b) previo esperimento della procedura di reclamo di cui alla lettera a), rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) qualora la pretesa abbia un valore non superiore a 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla Parte Finanziata e dalla Garante; può essere presentato per conto della Parte Finanziata e della Garante da una associazione di categoria alla quale la stessa e le stesse aderiscano o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dalla Parte Finanziata e/o dalla Garante o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se la Parte Finanziata e/o la Garante propongono il ricorso di cui sopra devono darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it);

o, in alternativa,

c) attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui alla precedente lettera a), la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

La Banca informa, altresì, la Parte Finanziata e la Garante che condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a controversie sorte dalla stipulazione del presente Accordo ed atti connessi e conseguenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione

del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, è l'attivazione delle procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione.

Per l'attivazione delle suddette procedure le Parti concordano di seguire quanto riportato alle precedenti lettere a), b) e c).

In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, le Parti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente Accordo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Resta inteso che quanto riportato nel presente punto 2) viene concordato in deroga a quanto eventualmente stabilito dal documento denominato "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente".

6) Il Foro competente è quello stabilito nel Contratto.

Art. 16. Autorità di vigilanza

La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 – ROMA

Con riferimento al suddetto Accordo, la Parte Finanziata [e il Garante] dichiara[no] di approvare specificamente le premesse e le clausole dell'accordo con riferimento agli artt.: 1. DOCUMENTO DI SINTESI; 2. RICOGNIZIONE DEL DEBITO IN LINEA CAPITALE E INTERESSI MATURATI; 3. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL DEBITO IN LINEA CAPITALE; 4. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO – FACOLTÀ DI RECESSO DELLA BANCA; 5. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL DEBITO PER INTERESSI MATURATI; 6. RIEPILOGO DELLA POSIZIONE; 7. CESSAZIONE DELL'EFFICACIA; 8. ESCLUSIONE DI OGNI VOLONTÀ NOVATIVA E CONFERMA DELLE GARANZIE; 10. SPESE E ONERI; 11. DICHIARAZIONI E GARANZIE; 12. IMPEGNI DELLA PARTE FINANZIATA E DELLA GARANTE ; 14. LEGGE APPLICABILE – RECLAMI E MEDIAZIONE CONCILIATIVA - FORO COMPETENTE.

* * * * *

Se siete d'accordo con quanto sopra, Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

Banco Popolare Soc. Coop.

=====

Spettabile

BANCO POPOLARE

Via

[•]

Abbiamo ricevuto la Vostra proposta soprariportata che di seguito sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

[Luogo/Data]

La Parte Finanziata

[EVENTUALE: e Il Garante]

Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

2. DOCUMENTO DI SINTESI; 2. RICOGNIZIONE DEL DEBITO IN LINEA CAPITALE E INTERESSI MATURATI; 3. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL DEBITO IN LINEA CAPITALE; 4. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO – FACOLTÀ DI RECESSO DELLA BANCA; 5. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DEL DEBITO PER INTERESSI MATURATI; 6. RIEPILOGO DELLA POSIZIONE; 7. CESSAZIONE DELL'EFFICACIA; 8. ESCLUSIONE DI OGNI VOLONTÀ NOVATIVA E CONFERMA DELLE GARANZIE; 10. SPESE E ONERI; 11. DICHIARAZIONI E GARANZIE; 12. IMPEGNI DELLA PARTE FINANZIATA E DELLA GARANTE ; 14. LEGGE APPLICABILE – RECLAMI E MEDIAZIONE CONCILIATIVA - FORO COMPETENTE.

[Luogo/Data]

La Parte Finanziata

[EVENTUALE: e Il Garante]

Dichiarazione ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 ed alle successive disposizioni della Banca d'Italia

Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], nella sua qualità di [•] della [•] con sede legale in [•], Via [•] n° [•] [EVENTUALE: e il Garante], dichiara/[no] di essersi avvalso/[i] del diritto alla consegna, prima della conclusione del presente accordo, di una copia completa dell'accordo stesso e dei suoi allegati.

[Luogo/Data]

La Parte Finanziata

[EVENTUALE: Il Garante]

